

EDUCATIVA DOMICILIARE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio su SATER di Intercenter

CIG 8726411E27 – CUP B81B20001080001

CPV 85312400 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali

BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE

Asp del Delta Ferrarese

Tel. 0533 728611 – Fax 0533 728630

PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it

E-Mail: info@aspdeldeltaferrarese.it

Profilo del committente: <http://www.aspdeldeltaferrarese.it>

Codice NUTS: ITH56

ENTE COMMITTENTE

Asp del Delta Ferrarese

PREMESSA

ASP, con Determinazione del Direttore Generale N.85 del 10/05/2021 ha indetto una gara, nella forma della procedura aperta, di cui agli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/16, per selezionare un fornitore al quale affidare il servizio DI EDUCATIVA DOMICILIARE per un periodo indicativo di un anno, rinnovabile per ulteriori sei mesi e comunque nei limiti temporali dati dall'utilizzo dell'importo a base di gara.

Importo a base d'asta che è composto da fondi ASP finanziamento ordinario del Comune di Codigoro a valere sulle risorse Quota Servizi Piano Povertà 2018-2020 Annualità 2020 (di cui la D.Lgs 147/2017) così come approvato dal Comitato di Distretto Ferrara Sud Est del 1 aprile 2021 a seguito di comunicazione del Ministero delle Risorse spettanti al Distretto Sud-Est con comunicazione del 05/03/2021

L'importo, al netto di Iva, è pari ad Euro 162.890,00.

L'iva viene riconosciuta al 5% ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (d'ora innanzi "Codice")

Si precisa inoltre che la procedura selettiva riguarda attività da sviluppare presso il domicilio dell'utenza individuata dai servizi sociale di Asp del Delta Ferrarese nei Comuni di Codigoro, Comacchio, Mesola, Fiscaglia, Goro e Lagosanto e di Asp Eppi manica Salvatori nei comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

- Capitolato speciale di appalto;
- Istanza di partecipazione
- Modello dichiarazione requisiti
- Modello Offerta economica

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet di ASP: www.aspdeldeltaferrarese.it
Si precisa che i **quesiti di chiarimento** andranno formulati in lingua italiana e dovranno entro e non oltre le ore **10:00 del giorno 08/06/2021**. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno **fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine** fissato per la richiesta di partecipazione.

La normativa di riferimento della presente procedura è quella del Codice.

Alla presente procedura è attribuito il codice CUP B81B20001080001 con spesa a valere sulla QSFP Anno 2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art.7 della Legge n.241/1990 e dell'art.31 del Codice, è individuato nella persona del Direttore Generale dott.ssa Angela Petrucciani, mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà individuato all'atto di aggiudicazione definitiva della predetta gara sia per quanto riguarda servizi effettuati presso Asp del Delta che presso Asp Eppi Manica Salvatori.

I concorrenti, che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai documenti di gara a norma dell'art. 53 del Codice e, in quanto applicabile, della Legge 241/90.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto si sostanzia nell'erogazione di interventi educativa domiciliare e territoriale ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 147/2017 a favore dei nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sottoscrittori di Patti per l'Inclusione Sociale (art.4 l.26/2019).

La gestione del servizio di educativa domiciliare sarà reso nei territori del Distretto Ferrara Sud Est (comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia Goro, Ostellato, Portomaggiore e Argenta) su segnalazione e progettazione del Servizio sociale delle Asp del territorio.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere attivati sulla base dei progetti redatti a seguito di valutazione e progettazione del Responsabile del Caso.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale d'appalto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet: <http://www.aspdeldeltaferrarese.it>

Il termine per la presentazione delle offerte è il 16/06/2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

E' richiesta in Istanza la conoscenza territoriale

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'allegato IX del Codice comprende i servizi sociali di cui all'oggetto.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

a. Requisiti di generali e di idoneità professionale

1. insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell' art. 80 del Codice;
2. ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle "black list" di cui al DM 45/1999 e al DM 21/11/2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010;
3. non rientrare nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
4. avere adempiuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 e s.m.i., nonché D.lgs. 151/2015;
5. non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o aver terminato la loro fruizione;
6. non aver conferito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente procedura, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo quanto disposto dall'art. 53, co. 16-ter) del D.lgs. 165/2001;
7. non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche;
8. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
9. rispetto tassativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

1. avere realizzato, negli ultimi 2 esercizi, un fatturato relativo a servizi educativi analoghi a quelli oggetto del presente appalto;
2. aver realizzato nell'ultimo biennio almeno 2 contratti, con buon esito ed almeno di durata semestrale, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti a favore di committenti pubblici e/o privati.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- attestazione di "buon esito" o certificazione di corretto svolgimento in corso dei 2 contratti al punto b.2.

I requisiti di ammissione alla gara dovranno essere inseriti nella Busta virtuale "Documentazione amministrativa" tramite l'all.to "Modello dichiarazione requisiti".

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi precedenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la comprova del requisito l'Ente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini in precedenza indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, indicati al punto precedente, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Ente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Sulla piattaforma SATER dovranno essere inserite tre buste distinte:

- “Documentazione amministrativa”
- “Offerta tecnica”
- “Offerta economica”

***BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti (a pena di esclusione non deve contenere alcun documento riguardante l'offerta):

--- Istanza di partecipazione

--- Dichiarazione dei requisiti;

--- (solo nei casi in cui necessario) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b), c), d), e),f) la MANDATARIA, la/le MANDANTI, la/le CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I, la/le AUSILIARIA/E sono tenute a presentare ciascuna specifica dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente firmata digitalmente dal Legale Rappresentante; in caso di avvalimento deve essere inoltre allegato in copia digitale del contratto di avvalimento firmata digitalmente dalle parti ovvero scansione dell'originale cartaceo dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del concorrente mediante dichiarazione firmata digitalmente;

--- originali digitali ovvero scansione **PassOE** per CONCORRENTI, COMPONENTI RT, AUSILIARI, CONSORZIATI, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento al seguente indirizzo internet: <https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/> e successivo inserimento dei dati identificativi del procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni); non è necessario che i PassOE siano firmati dalle imprese;

*** BUSTA “OFFERTA TECNICA”

Il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà inserire l'offerta tecnica consistente nell'elaborazione del Progetto Tecnico Organizzativo. Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;

*** BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà inserire nella piattaforma SATER la propria offerta economica.

La valutazione economica è basata sull'offerta di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta

Il punteggio massimo, 30 punti, sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale (R_{max}); gli altri punteggi (P_n) saranno calcolati con la seguente formula (interpolazione lineare):

$$P_n = 30 * (R_n / R_{max})$$

dove R_n = Ribasso di ciascuna ditta (a parte quella del maggior ribasso, R_{max}).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si richiede l'indicazione distinta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **pena l'esclusione**.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del modello di Dichiarazione dei Requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Ente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Ente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Ente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara:

Punteggio Massimo
 Offerta Tecnica Punti 70
 Offerta Economica Punti 30
 TOTALE Punti 100

VARIANTI MIGLIORATIVE IN SEDE DI OFFERTA

Le parti del progetto rispetto alle quali gli operatori economici concorrenti potranno proporre varianti migliorative, riguardano quanto indicato nell'art. "Caratteristiche organizzative dei servizi". Rispetto alle parti del progetto sopra indicate, e in coerenza rispetto ai criteri di selezione individuati, gli operatori economici potranno indicare, in sede di offerta, le varianti migliorative che intendono realizzare a proprie spese, con la precisazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione.

Le proposte migliorative, presentate in sede di offerta, faranno parte integrante del contratto.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Criteria di valutazione	Max facciate formato A4 carattere 12	Sottocriteri	Punti max
1. Educativa domiciliare e di gruppo: flessibilità e capacità di utilizzo della rete dei servizi	1	Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta tecnica che presenta capacità di creare connessioni tra le varie risorse educative del territorio e in presenza di professionisti con specializzazioni diverse e equa rappresentanza di genere.	20
	1/2	Numero mezzi messi a disposizione per la mobilità interna – il punteggio massimo verrà assegnato in base alla capacità rappresentata nell'offerta tecnica di garantire interventi in un territorio vasto e nelle case sparse degli utenti	10
2. Educativa domiciliare: professionalità e tempestività dell'intervento	2	Il punteggio massimo verrà assegnato alla migliore proposta progettuale organizzativa con riferimento alla disponibilità di figure professionali diverse per intervenire in maniera differenziata e efficace sui diversi bisogni dei bambini, dei ragazzi e degli adulti oggetto di PEI.	25

Criteria di valutazione	Max facciate formato A4 carattere 12	Sottocriteri	Punti max
	1/2	Il punteggio massimo verrà assegnato alla proposta che garantirà l'attivazione del servizio educativo nel minor tempo dalla richiesta del Responsabile del caso	5
3. Proposte migliorative	1	Con il presente punteggio si vuole valorizzare la disponibilità dell'Appaltatore nel fornire materiali per le attività domiciliari e negli accompagnamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati verso agenzie educative del territorio, poli sanitari, istituti previdenziali, ecc senza oneri a carico della Committenza.	10

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sottocriteri o criteri (ove non siano presenti sottocriteri) di cui sopra saranno utilizzati i seguenti coefficienti:

Coefficiente 1 = ottimo

Coefficiente 0,75 = buono

Coefficiente 0,50 = discreto

Coefficiente 0,25 = sufficiente

Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del capitolato

I giudizi attribuiti verranno trasformati in punteggi tramite i coefficienti sopraindicati,

I punteggi verranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione giudicatrice. Per ciascun criterio la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Ciascun paragrafo dovrà essere di lunghezza non superiore al numero di facciate indicato in tabella. La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che possano ricondurre in alcun modo all'offerta economica.

Qualora le caratteristiche economiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del capitolato.

Le migliorie proposte dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, qualora accettate dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del contratto di gestione e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell'ASP.

Saranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio tecnico minimo pari a 40 punti.

SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti e, inoltre, è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa, così come le spese sostenute per le pubblicazioni di gara.

Il Rup

Dr.ssa Angela Petrucciani

(firmato digitalmente)